CAMERA DEI DEPUTATI N. 2826

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

—

Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di diritti contro la moralità pubblica e il buon costume commessi dal pubblico ufficiale

Presentata il 22 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il tema della violenza carnale è da sempre oggetto di aspre quanto inutili discussioni, nelle quali hanno la presunzione di entrare anche soggetti che nulla hanno a che fare con questo dramma sociale. Le donne, purtroppo il più delle volte le uniche e tristi protagoniste – loro malgrado – delle vicende legate alle violenze sessuali, continuano ad assistere a deplorevoli e squallide semplificazioni di un problema sociale che non accenna ad avere una soluzione. Queste riflessioni mi hanno portato a considerare che non è presente in alcuno la reale volontà di affrontare il problema della violenza carnale secondo princìpi di rigore e di chiarezza. Con questa proposta di legge si vogliono affrontare le problematiche relative ad un punto che ritengo essenziale per trovare una soluzione idonea alla questione: la modifica di parte del sistema sanzionatorio nei delitti contro la libertà sessuale. L'esame si è incentrato sulla analisi dei provvedimenti sanzionatori che, alla luce delle vigenti disposizioni di legge, colpiscono il pubblico ufficiale che si rende colpevole del reato di violenza carnale, di cui all'articolo 520 del codice penale.

Ho posto la mia attenzione proprio sull'articolo 520 del codice penale (Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale) in quanto ritengo assolutamente incomprensibile che un qualsiasi cittadino che si renda responsabile del reato di violenza

carnale debba soggiacere ad una sanzione più pesante rispetto a quella prevista per il pubblico ufficiale che abbia commesso lo stesso reato. Incomprensibile in quanto il pubblico ufficiale, che ai sensi dell'articolo 357 del codice penale è colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa, ha una responsabilità ed una posizione nella società di maggiore spessore rispetto ad un qualunque altro cittadino. Tant'è che alcune fattispecie della legge penale prevedono un inasprimento della pena qualora sia un pubblico ufficiale il soggetto attivo del reato. O, ancora, alcuni comportamenti soltanto se commessi dal pubblico ufficiale hanno rilevanza penale, come, ad esempio, la omessa o la ritardata denuncia di un fatto costituente reato del quale si è avuta notizia (articolo 361 del codice penale); per il comune cittadino tale obbligo incombe soltanto nel caso in cui abbia avuto notizia di delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge prevede l'ergastolo. Solo in questo caso il cittadino si « veste » da pubblico ufficiale.

Ma, indubbiamente, ciò che maggiormente diversifica le responsabilità del pubblico ufficiale dal cittadino comune la si trova negli articoli 202 e 203 del codice di procedura penale. Infatti, l'articolo 202 obbliga, tra gli altri, il pubblico ufficiale ad astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del suo ufficio che devono rimanere segreti e l'articolo 203 obbliga, tra gli altri, il pubblico ufficiale ad astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Ben diverso spessore ha l'articolo 200 del codice di procedura penale, il quale prevede che specifiche categorie di cittadini non possono essere obbligate a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvo il caso in cui hanno l'obbligo di riferirne comunque all'autorità giudiziaria.

Da quanto sin qui esposto si evince con sufficiente chiarezza come la legge – *latu sensu* – individua precisi elementi di differenziazione tra le responsabilità sociali che ricadono in capo al comune cittadino rispetto al pubblico ufficiale.

Di conseguenza, si impone, anche da un punto di vista etico, la necessità di dover attribuire un peso maggiore a tutti i comportamenti illeciti posti in essere dal pubblico ufficiale attraverso l'inserimento di un livello sanzionatorio differenziato da quello del cittadino comune. E tra essi la fattispecie di cui all'articolo 520 del codice penale.

Quindi, la presente proposta di legge ha come scopo l'inasprimento (articolo 1) delle sanzioni di cui all'articolo 520 del codice penale nei confronti del pubblico ufficiale che sia giudicato colpevole del reato di violenza carnale sino a renderle superiori a quelle previste per il comune cittadino reo del medesimo delitto. Il pubblico ufficiale deve essere maggiormente responsabile proprio per la posizione che riveste nell'ambito sociale e, conseguentemente, anche per atti di violenza bruta, qual è la violenza carnale, che determinano un avvilimento dell'essere umano, egli deve essere chiamato a rispondere con una pena più severa rispetto a cittadini che questa funzione pubblica non rivestono. Da ciò, l'attuale pena della reclusione da uno a cinque anni viene elevata da tre a quindici anni e viene introdotta anche una multa di lire cinquanta milioni.

Inoltre, (articolo 2), nel caso in cui il pubblico ufficiale si sia reso responsabile di uno dei delitti previsti dal Titolo IX del codice penale (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), tra i quali figura il reato di congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, la condanna importa la interdizione perpetua da qualsiasi ufficio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 520 del codice penale, le parole: « è punito con la reclusione da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a quindici anni e con la multa di lire cinquanta milioni ».

ART. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 541 del codice penale, è inserito il seguente:

« La condanna per alcuno dei delitti previsti in questo titolo commesso dal pubblico ufficiale importa l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2826
Lire 500